



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/1852/TFNSVE-2025-2026  
Registro procedimenti n. 2166/TFNSVE/2025-2026

## IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

### SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Giuseppe Lepore - Presidente

Roberto Leoni - Componente (Relatore)

Federico Salinari - Componente

Elisabetta Ricchiuti - Componente

Gino Scaccia - Componente

Loredana Germanò - Componente

Accursio Gallo - Componente

Paola Balducci - Componente

Antonino Piro - Componente

Carlo Cremonini - Componente

Enrico Vitali - Componente

Marina Vajana - Componente

Lorenzo Maria Coen - Componente

Stanislao Chimenti - Componente

Divinangelo D'Alesio - Componente

Lorenzo Sodero - Componente

ha pronunciato nell'udienza del 27 aprile 2026 la seguente

### DECISIONE

Sul procedimento 2166/TFNSVE/2025-2026, 2166 - Ricorso proposto dalla società UNIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA LEVICO TERME (matricola 42230) contro la società NIBBIANO E VALTIDONE (matricola 945136) avverso il mancato pagamento del Premio di Formazione Tecnica relativo al calciatore COMPAORE ALLASSANE (matricola 2322191)

In data 27 febbraio 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società UNIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA LEVICO TERME (matricola 42230) ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società NIBBIANO E VALTIDONE (matricola 945136) al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore COMPAORE ALLASSANE (matricola 2322191).

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui all'attestazione oggetto del ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.

Il premio è stato quantificato in euro 34,00 (trentaquattro/00), come da attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

FIGC è presente in atti.

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;
- esaminata la documentazione in atti;
- vista l'attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti;
- accertata la fondatezza della domanda;

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara la società NIBBIANO E VALTIDONE (matricola 945136) tenuta alla corresponsione, in favore della società UNIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA LEVICO TERME (matricola 42230), del premio di formazione tecnica relativamente al calciatore COMPAORE ALLASSANE (matricola 2322191), nella misura di euro 34,00 (trentaquattro/00).

L'ESTENSORE

Roberto Leoni

IL PRESIDENTE

Giuseppe Lepore

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai